

REGOLAMENTO

dell'associazione delle scuole autonome della provincia di Parma

ASA.PA

Art.1 Anno Sociale

1.1 L'anno sociale dell'Associazione coincide con l'anno scolastico e decorre pertanto dal 1° Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo.

Art.2 Adesione alla Associazione

2.1 La partecipazione all'Associazione dei soggetti fondatori è vincolata al solo versamento della quota associativa prevista dal successivo art.9.

2.2 La partecipazione di altre istituzioni scolastiche è subordinata alla presentazione di una richiesta di adesione, che verrà valutata dalla Giunta sulla base della conformità dei requisiti previsti dall'art.3 dello Statuto.

2.3 L'adesione all'Associazione si considera rinnovata annualmente per i partecipanti con il versamento della relativa quota.

Art.3 Organi dell'Associazione

3.1 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Plenaria, il Presidente, la Giunta, il Tesoriere, il Collegio dei Sindaci

Art.4 L'Assemblea Plenaria

4.1 L'Assemblea è costituita da tutte le Istituzioni Scolastiche aderenti all'Associazione. Esse vi partecipano mediante il loro legale rappresentante o persona da quest'ultimo specificatamente delegata per la singola assemblea mediante atto scritto.

4.2 L'Assemblea viene convocata dal Presidente della Giunta con avviso inviato mediante lettera, fax o e-mail alle singole istituzioni associate almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di particolare urgenza, almeno quattro giorni prima. L'avviso deve indicare l'ora, la data e il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno, nonché le date delle eventuali convocazioni successive alla prima.

4.3 L'Assemblea deve essere convocata, inoltre, qualora ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri, indicandone le materie da trattare.

4.4 Presiede l'Assemblea il Presidente che determina le modalità di svolgimento e di voto, salva la possibilità, per ognuno dei partecipanti, di richiedere la votazione a scrutinio segreto. Il Presidente nomina un Segretario tra i presenti.

4.5 L'Assemblea può essere ORDINARIA o STRAORDINARIA.

4.6 L'ASSEMBLEA ORDINARIA deve essere convocata almeno tre volte all'anno, la prima delle quali entro un mese dall'inizio di ciascun anno scolastico.

Essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta delle Istituzioni associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge gli organi dell'Associazione secondo le modalità previste dallo Statuto
- designa la delegazione che la rappresenta nell'Organismo Regionale di Consultazione dei Dirigenti Scolastici costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna
- approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e, su proposta della Giunta,

- delibera circa l'ammontare delle quote di partecipazione poste a carico delle singole istituzioni scolastiche associate, nonché sull'ammontare massimo dei contributi speciali che possono essere richiesti alle istituzioni stesse in relazione a specifiche esigenze
- delibera sugli altri argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dalla Giunta

4.7. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta delle Istituzioni associate e delibera con voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria:

- approva le integrazioni o le modifiche da apportare allo Statuto
- delibera la revoca del mandato nei confronti di ciascun organo dell'Associazione
- delibera lo scioglimento dell'Associazione nominando gli eventuali liquidatori

4.8 Dell'Assemblea viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che ne cura la stesura. Il verbale viene conservato dal Presidente dell'Associazione.

Art.5 Il Presidente

5.1 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, presiede l'Assemblea Plenaria e cura i rapporti con gli Enti esterni, pubblici e privati.

5.2 Il Presidente presiede la Giunta e ne coordina i lavori. Sentita la Giunta, individua tra gli associati eventuali rappresentanti negli organismi territoriali

5.3 Il Presidente dell'Associazione, eletto secondo le modalità previste dall'art. 11 dello Statuto, resta in carica tre anni e decade in caso venga meno la sua qualifica di Dirigente Scolastico nella provincia di Parma.

Art. 6 La Giunta

6.1 La Giunta provvede all'amministrazione dell'Associazione adottando le decisioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non è ammessa la partecipazione per delega. Essa è composta dal Presidente e da sei membri, eletti come indicato nello Statuto dell'Associazione.

6.2 I membri della Giunta durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il componente più anziano assume le funzioni di vice-presidente. Nel caso in cui venga meno uno o più consiglieri, esso viene surrogato dal primo dei non eletti della relativa componente. Nell'impossibilità della surroga, si procede a nuova elezione.

6.3 La Giunta deve essere convocata dal Presidente con avviso inviato tramite lettera, fax o e-mail e ciascuno dei componenti almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di particolare urgenza, anche mediante convocazione telefonica. La giunta si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei consiglieri.

6.4 La Giunta:

- promuove la gestione unitaria dell'Associazione nel raggiungimento dei fini statutari. A tal fine assume le decisioni relative alla gestione dell'Associazione
- prepara i lavori dell'Assemblea, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo, decide circa l'ammissione di nuovi associati
- propone all'Assemblea l'ammontare della quote di partecipazione all'Associazione e l'ammontare dei contributi speciali posti a carico degli associati per far fronte a specifiche eventuali esigenze dell'Associazione
- propone all'Assemblea le modifiche da apportare allo Statuto

6.5 Delle riunioni e delle delibere della Giunta viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e sono ammesse le dimissioni che dovranno essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata.

6.6 L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive dalla Giunta è causa di esclusione dalla stessa. La proposta di esclusione viene portata in Assemblea per la necessaria delibera.

6.7 La Giunta decade immediatamente nel caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea o nel caso di sfiducia espressa dall'Assemblea secondo quanto previsto dal precedente art.4.

Art.7 Il Tesoriere

7.1 Il Tesoriere è designato dall'Assemblea Plenaria tra i componenti della Giunta.

7.2 Il Tesoriere cura la gestione di cassa dell'Associazione

Art.8 Il Collegio dei Sindaci

8.1 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Rimane in carica tre anni ed elegge al suo interno il Presidente.

8.2 Certifica la regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Si riunisce almeno due volte all'anno.

8.3 Viene eletto con le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto, tra tutti i rappresentanti delle Scuole Autonome.

8.4 Nel caso di scioglimento dell'Associazione il Collegio decide sull'impugnazione del piano di riparto dell'attivo residuo. La decisione del Collegio è inappellabile.

Art.9 Quote annuali, fondo associativo e bilancio

9.1 Le quote annuali poste a carico delle singole Istituzioni partecipanti all'Associazione sono fissate inizialmente in 60 euro come previsto dallo Statuto.

9.2 La quota associativa ordinaria annua viene versata dalle scuole aderenti all'Associazione entro il 30 ottobre di ogni anno. Per motivate ragioni la Giunta può deliberare di prorogarne i termini.

9.3 Il bilancio preventivo contiene le proposte di utilizzo del fondo associativo ed in particolare:

- delle quote annuali e degli eventuali contributi speciali
- di eventuali contributi di enti pubblici o privati
- dei finanziamenti, delle elargizioni e delle sponsorizzazioni
- dei beni mobili e immobili facenti parte del fondo

9.4 La gestione dell'attività deve rimanere nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo e non comportare impegni di spesa per gli esercizi successivi, salva eventuale specifica approvazione dell'assemblea.

9.5 Il bilancio deve prevedere il rimborso delle spese sostenute e documentate dagli associati nell'espletamento di incarichi istituzionali svolti nell'ambito dell'Associazione.

Art.10 Recesso o esclusione dall'Associazione

10.1 L'esclusione dall'Associazione potrà essere deliberata dalla Giunta all'unanimità ovvero con la maggioranza dei cinque settimi e potrà avvenire solo a causa del mancato versamento della quota associativa, ovvero a causa del mancato rispetto dell'impegno di cui al successivo

10.2 E' ammissibile il recesso dagli associati previa comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita entro il 31 agosto di ogni anno. Il recesso avrà effetto dal giorno del ricevimento della comunicazione e non dà diritto a pretendere la liquidazione della quota sul fondo dell'Associazione.

Art.11 Rapporti tra attività dell'Associazione e quella dei singoli Istituti

11.1 Con l'adesione all'associazione, le singole scuole associate s'impegnano a non porre in essere attività che si pongano in diretto contrasto con le finalità e le iniziative dell'Associazione dal Segretario verbalizzante. La funzione di Segretario sarà svolta a turno dai consiglieri.

Art.12 Scioglimento e liquidazione

12.1 L'Associazione si scioglie per decisione dell'Assemblea Plenaria

12.2 Nel caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori che provvedono all'eventuale estinzione dei debiti dell'Associazione, alla redazione del bilancio finale ed alla predisposizione di un piano di riparto dell'attivo residuo, tra le singole Istituzioni Scolastiche partecipanti all'associazione al momento dello scioglimento. Il piano deve essere comunicato alle singole istituzioni mediante raccomandata e s'intende approvato qualora non impugnato nel termine di due mesi dalla comunicazione.

12.3 Nel caso di impugnazione, la liquidazione verrà rimessa alla decisione del Collegio dei Sindaci.

Art.13 Rinvio a norme di legge

13.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dall'atto costitutivo si rinvia alle norme vigenti in materia di associazioni in generale in quanto applicabili ed in particolare in materia di associazioni fra Istituzioni Scolastiche.

Parma, _____

Seguono le firme dei rappresentanti legali di tutte le Istituzioni Scolastiche associate

ASAPA

C/o _____

Via _____

CAP _____

TEL. _____

FAX _____

E-MAIL _____